

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO
“Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza:
“BULLISMO E CYBERBULLISMO”

PREMESSA

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato la propagazione, accanto al bullismo “in presenza”, del fenomeno del “cyberbullismo”, ossia di quella tipologia di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, mediante i vari social e l’uso degli *smartphone* e che risulta oltremodo insidiosa sia perché è spesso accompagnata dall’anonimato sia perché il fatto che vi sia distanza tra il persecutore e la sua vittima rende più difficile la percezione della sofferenza di quest’ultima.

La normativa in materia definisce il cyberbullismo *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”* (L. 29/5/2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”).

L’obiettivo della legge è contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

La scuola ha quindi un importante ruolo nell’azione di prevenzione e contrasto al cyberbullismo. Come previsto dall’attuale normativa, anche nel nostro Istituto è stato individuato un docente referente per le iniziative contro il bullismo e il cyber bullismo ed è stato stabilito che il Dirigente Scolastico provvederà ad informare tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocherà tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per il responsabile. In generale, l’Istituto promuove iniziative di educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet, collaborando anche con la polizia postale e altri enti o associazioni territoriali. Seguendo le linee di orientamento predisposte dal Miur per azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno, aderisce alle proposte di formazione del personale scolastico e realizza progetti mirati alla promozione di un ruolo attivo degli studenti.

FONTI NORMATIVE:

La normativa in materia di “bullismo” e “cyberbullismo” di riferimento è la seguente:

- *Costituzione della Repubblica Italiana: artt. 3, 33, 34.*
- *Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”.*
- *Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.*
- *Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;*

- *Direttiva MIUR n.1455/06;*
- *D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";*
- *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;*
- *Codice Penale: artt. 581-582-594-595-610-612-635;*
- *Codice Civile: artt. 2043-2047-2048;*
- *Legge n.71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".*

QUALIFICAZIONE DEL "BULLISMO" E DEL "CYBERBULLISMO"

Al fine di chiarire quali siano gli atti di "bullismo" e "cyberbullismo" si forniscono queste indicazioni.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- *la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;*
- *l'intenzione di nuocere;*
- *l'isolamento della vittima.*

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- *Flaming*: Litigi *online* nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- *Denigrazione* : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali *newsgroup, blog, forum* di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività *online*.
- *Sexting*: invio di messaggi via *smartphone* o altri dispositivi attraverso l'utilizzo della rete *Internet*, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- *Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.*

AZIONI PREVENTIVE

Allo scopo di prevenire i sopra citati comportamenti:

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

2. IL REFERENTE DEL " BULLISMO E CYBERBULLISMO":

- promuove la conoscenza e la consapevolezza dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale;

- si rivolge a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e forze dell'ordine, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio;
- informa il Dirigente Scolastico di eventuali segnalazioni di atti di bullismo che gli siano pervenute.

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità di condividere i valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni volte a favorire la conoscenza, la comprensione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione tenendo conto dell'età degli alunni;
- segnala al referente del bullismo e cyberbullismo gli episodi di cui è venuto a conoscenza o che gli sono stati comunicati.

6. I GENITORI :

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, promosse dall'Istituto, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli, vigilando sull'uso che essi fanno delle tecnologie;
- osservano gli atteggiamenti manifestati dai propri figli, prestando attenzione a eventuali stati depressivi, ansia o paura;
- prendono visione delle norme disciplinari previste dal regolamento d'Istituto;
- s'informano sulle sanzioni previste da regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;
- segnalano al referente del bullismo e cyberbullismo o al Dirigente Scolastico gli atti di bullismo di cui siano venuti a conoscenza o particolari situazioni di disagio dei loro figli che abbiano riscontrato e che reputano riconducibili a tali atti.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo; in particolare, dopo un'adeguata formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà);

- imparano le regole basilari di rispetto reciproco, facendo particolare attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms, ecc) che inviano quando sono connessi in rete.
- durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, non devono acquisire mediante *smartphone* o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
- non devono divulgare il materiale acquisito all'interno dell'istituto mediante *smartphone* o altri dispositivi elettronici, se non per fini esclusivamente personali di studio e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche, non devono utilizzare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- segnalano al referente del bullismo e cyberbullismo o al Dirigente Scolastico gli atti di bullismo di cui siano venuti a conoscenza o di cui sono stati vittime.

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti, opportunamente accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.

RESPONSABILITA' E AZIONI

Responsabilità del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

Responsabilità del docente

Il docente in qualità di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) ha l'obbligo di sporgere querela (art.361 c.p.) di fronte ad un reato procedibile d'ufficio. La querela deve essere fatta dal Dirigente Scolastico su istanza del docente.

Ammonimento da parte del questore.

In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la **procedura di ammonimento da parte del questore** (originariamente prevista in materia di *stalking* ex art. 612-bis c.p., ora estesa al cyberbullismo).

A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Oscuramento del web

La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, i suoi genitori o chi esercita la sua potestà sul minore, possono inoltrare al *titolare del trattamento* o al *gestore del sito internet* o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, ossia la richiesta di rimozione o del blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. Si precisa che dalla categoria dei "gestori" (ossia fornitori di contenuti su internet) sono esclusi gli *access provider*, i *cache provider* e i motori di ricerca.